

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

Manuale di Istruzioni per la rendicontazione del *Bando per il supporto ad interventi energetici e prevenzione sismica delle imprese bando per il supporto ad interventi energetici e prevenzione sismica delle imprese*

Azione 2.1.2 “Riqualficazione energetica delle imprese”;
Azione 2.2.2 “Supporto all’utilizzo di energie rinnovabili nelle imprese”;
Azione 2.4.1 “Interventi di miglioramento e adeguamento sismico in
associazione ad interventi energetici”

PR FESR 2021-2027

*Bando approvato con Delibera di Giunta
Regionale n. 2092 del 28/11/2022*

Approvato con Determina Dirigenziale n. 26534 del 04/12/2024
aggiornato con Determina Dirigenziale n. 2135 in data 03/02/2025

INTRODUZIONE..... 4

1. PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE 5

1.1 PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE 5

1.1.1 Scadenza di presentazione..... 5

1.1.2 Date e scadenze da ricordare 6

1.1.3 Proroghe 7

1.1.4 Variazioni..... 7

1.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE..... 10

1.3 DOCUMENTAZIONE MINIMA OBBLIGATORIA 11

1.3.1 Documentazione contabile minima 11

1.3.2 Documentazione amministrativa minima 16

1.3.3 Documentazione tecnica e di progetto minima 19

1.4. SPESE SOSTENUTE 24

1.4.1 Requisiti generali di ammissibilità delle spese 24

1.4.2 Spese escluse..... 27

1.5. CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE 28

1.6 ESITO DEL CONTROLLO..... 30

1.7 CALCOLO DEL CONTRIBUTO 31

1.8 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO 33

2. APPROFONDIMENTI 34

2.1. REGIME DI AIUTO E CUMULO 34



2.2. CONTROLLI E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI.....	34
2.3 DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO	35
2.4 CONTATTI	36
2.5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	37

INTRODUZIONE

In questo documento sono descritte le istruzioni per rendicontare, ai fini della liquidazione, le spese sostenute per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo.

La Rendicontazione è la procedura successiva alla fase di valutazione e concessione del contributo, che ha lo scopo di verificare come è stato realizzato il progetto.

Questa fase prende avvio quando il Beneficiario presenta la rendicontazione delle spese e comprende tutte le verifiche amministrative e contabili che la Regione deve attuare per predisporre il pagamento del contributo relativo alla quota di spese ammesse.

Il soggetto che svolge l'istruttoria di rendicontazione è l'Area Liquidazione dei Programmi per lo Sviluppo Economico e Supporto alla Autorità di Gestione FESR della Regione Emilia-Romagna (RER-ALP).

Pertanto, la Rendicontazione di un progetto comprende le attività svolte da due diversi soggetti:

- dal Beneficiario, che richiede il pagamento del contributo alla Regione Emilia-Romagna;
- dalla Regione (RER-ALP), che verifica la correttezza della documentazione amministrativa e contabile e la pertinenza della spesa con il progetto ammesso a contributo.




Questo documento descrive le procedure che RER-ALP adotta per l'istruttoria e le istruzioni e le regole a cui deve attenersi il Beneficiario per rendicontare il progetto.

Quanto non espressamente indicato nelle presenti istruzioni è regolato secondo i principi definiti nel **“Bando per il supporto ad interventi energetici e prevenzione sismica delle imprese”**, approvato con Delibere di Giunta Regionale n. 2092 del 28/11/2022. Il Bando è disponibile, unitamente alla modulistica, al link: [Supporto a interventi energetici e prevenzione sismica delle imprese — Programma regionale — Fondo europeo di sviluppo regionale - Fesr](#)

Tutte le previsioni contenute nel presente Manuale sono soggette ad eventuali modifiche in conseguenza dell'adeguamento del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 e del collegato Manuale delle procedure.

Convenzioni grafiche

I seguenti segni grafici agevolano la lettura delle presenti Istruzioni.

-  **Attenzione:** evidenzia i punti critici
-  **Approfondimento:** rimanda ad altre sezioni all'interno delle Istruzioni
-  **Rimando Esterno:** il simbolo costituisce un link a informazioni esterne al manuale e può essere cliccato dall'utente.

1. PROCEDURA DI RENDICONTAZIONE

L'istruttoria della rendicontazione delle spese avviene in base alle seguenti fasi:

- esame della documentazione inviata ed eventuale richiesta di integrazioni e chiarimenti;
- identificazione della spesa rendicontata ammissibile al finanziamento;
- determinazione del contributo sulla base delle percentuali previste dal Bando.

1.1 PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

Il beneficiario¹ che ha ottenuto la concessione del contributo, dovrà inviare la Rendicontazione delle spese alla Regione con i tempi e le modalità di seguito indicate.

1.1.1 Scadenza di presentazione

La rendicontazione deve essere inviata entro e non oltre il **28 febbraio 2025** (salvo eventuali proroghe autorizzate), in un'unica soluzione a saldo, pena la decadenza e la revoca totale del contributo concesso, ai sensi dell'art. 8.1 del bando.

Gli interventi ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati **a partire dalla data di presentazione della richiesta di contributo e concludersi entro il 31/12/2024**.

Ai sensi dell'art. 4.1.3 "Periodo di realizzazione degli interventi" del Bando, **la data di avvio degli interventi** coincide con **la data di effettivo inizio dei lavori** relativi all'investimento oppure con **la data di assunzione del primo impegno giuridicamente vincolante** a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Per impegno giuridicamente vincolante è da intendersi un documento con il quale il beneficiario si impegna nei confronti di un altro soggetto ad acquistare i beni e/o i servizi richiesti o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile la spesa, quali, ad esempio, la sottoscrizione di un preventivo per accettazione e/o la sottoscrizione di un contratto e/o di una lettera di incarico.

La data di conclusione degli interventi coincide con la data di **fine lavori** certificata dal direttore dei lavori. **Tutti i contratti e tutte le obbligazioni giuridicamente vincolanti, comprese le accettazioni dei preventivi, dovranno essere perfezionati nel periodo intercorrente tra la data di avvio e quella di conclusione del progetto, fatte salve le proroghe richieste e autorizzate ai sensi dell'art. 7, a pena di inammissibilità delle relative spese.**

¹ Ai sensi dell'Art. 2 del Bando, i beneficiari del contributo sono: a) le imprese singole aventi qualunque forma giuridica; b) le aggregazioni di imprese, costituite nella forma di contratto di rete così come disciplinato ai sensi del Decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in Legge n. 33 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni. Il contratto di rete dovrà essere stato stipulato e registrato presso la competente Camera di Commercio in data antecedente la data di presentazione della domanda; c) Soggetti giuridici iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA); d) consorzi con attività esterne. Sono escluse le Associazioni Temporanee di Impresa. La rendicontazione delle spese deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto beneficiario o da un suo delegato dotato di apposita procura. Se il documento è firmato dal soggetto delegato tramite procura, va allegata copia della delega o di documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma nella sezione di Sfinge "Soggetti giuridici" - incarichi.

Ai sensi degli artt. 4 e 8 del Bando, nella rendicontazione dovranno essere indicate le spese effettivamente ed integralmente sostenute per la realizzazione degli interventi; pertanto, **le fatture** relative agli interventi ammessi a finanziamento, per essere considerate ammissibili, **debbono essere emesse ed integralmente pagate nel periodo ricompreso tra la data di inizio del progetto**, ovvero la data di presentazione della domanda di contributo, **e la data di presentazione della rendicontazione delle spese**, il cui termine ultimo è **il 28/02/2025 e debbono riferirsi ad attività svolte entro il periodo di realizzazione degli interventi** che va dalla data di presentazione della domanda al 31/12/2024, salvo proroga autorizzata.

1.1.2 Date e scadenze da ricordare

- **La data di presentazione della domanda di contributo corrisponde alla data di avvio** dei progetti. Per **“avvio degli interventi”** si intende la data di effettivo inizio dei lavori relativi all'investimento oppure con la data del primo impegno giuridicamente vincolante, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Per **impegno giuridicamente vincolante** è da intendersi un documento con il quale il beneficiario si impegna nei confronti di altro soggetto (fornitore/esecutore dell'intervento) ad acquistare attrezzature/impianti e/o eseguire lavori riconducibili agli interventi oggetto di contributo, quali ad esempio: la sottoscrizione, per accettazione, del preventivo e/o la sottoscrizione di un contratto e/o di una lettera di incarico. **I lavori preparatori** quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità **non sono considerati come avvio dei lavori**.
- **La data di presentazione della domanda di contributo corrisponde altresì al termine iniziale per l'emissione ed il pagamento delle fatture** relative ai progetti ammessi a finanziamento;
- **Il 31/12/2024 è la data di conclusione** dei progetti, **salvo proroga autorizzata**. Per **“conclusione dei progetti”** si intende la data di fine lavori certificata dal direttore dei lavori. Il Bando prevede altresì che al momento della rendicontazione delle spese verrà verificato che gli interventi previsti nel progetto siano stati interamente completati entro il termine di conclusione del progetto, salvo proroga autorizzata. Pertanto, **entro il 31/12/2024 i lavori previsti nello stesso dovranno essere interamente realizzati, le consulenze effettivamente prestate e le attrezzature, gli impianti, le dotazioni effettivamente installati e funzionanti;**
- **31/12/2024** è il termine ultimo per la **presentazione di una richiesta adeguatamente motivata di proroga** del termine ultimo di conclusione del progetto e, conseguentemente, della rendicontazione, trasmessa esclusivamente mediante l'applicativo Sfinge 2020. Si ricorda che la proroga potrà essere concessa solo in presenza di circostanze non prevedibili al momento della presentazione della domanda di contributo e/o della concessione, non dipendenti da fatti imputabili al Beneficiario e per un periodo non superiore a 4 mesi;
- **Il 28/02/2025** è il termine ultimo, salvo proroga autorizzata, per la **presentazione delle richieste obbligatorie di autorizzazione alla variazione del progetto precedenti alla rendicontazione delle spese**, ai sensi del par. 7.2 del Bando, aventi ad oggetto variazioni

sostanziali al progetto, variazioni sostanziali al piano dei costi, modifica della ragione sociale e modifica del beneficiario;

- **Il 28/02/2025** è il termine ultimo, salvo proroga autorizzata, per la **presentazione della rendicontazione delle spese e per l'emissione e il pagamento delle fatture** relative ai progetti ammessi a finanziamento. Si rammenta che le fatture devono comunque essere riferite ad interventi svolti entro la data di conclusione del progetto, ovvero entro il 31/12/2024, salvo proroga autorizzata;
- **entro 80 giorni dalla data di protocollazione della domanda di pagamento e, comunque, prima dell'adozione del provvedimento di liquidazione:** è il termine ultimo per la presentazione di **richieste di autorizzazione alla variazione del progetto** aventi ad oggetto **la modifica del beneficiario o del soggetto titolare dell'attività agevolata;**
- **entro 3 anni, 5 anni per le Grandi Imprese, dalla data di pagamento del contributo:** è il periodo entro il quale devono essere osservati dal beneficiario gli obblighi per la stabilità delle operazioni di cui al par. 9.2 del Bando.

1.1.3 Proroghe

Prima della scadenza del termine ultimo per la conclusione degli interventi, **ovvero prima del 31/12/2024**, possono essere inoltrate dai beneficiari **richieste di proroga** del termine di conclusione dei lavori, tramite l'applicativo web SFINGE 2020, ai sensi dell'art. 7 del Bando, pena la non accettazione delle stesse.

Tali richieste dovranno essere adeguatamente motivate e riconducibili a circostanze non prevedibili al momento della presentazione della domanda e/o concessione del contributo e non dipendenti da fatti imputabili al beneficiario.

L'eventuale proroga, autorizzata dal Settore Innovazione Sostenibile, Imprese, Filiere Produttive, **per un periodo non superiore a 4 mesi**, comporta automaticamente lo slittamento di pari periodo del termine ultimo di presentazione della rendicontazione.

In caso di non accoglimento della richiesta di proroga, il beneficiario del contributo potrà scegliere di realizzare ugualmente il progetto entro il termine originariamente assegnato oppure di presentare formale dichiarazione di rinuncia al contributo. Nel caso in cui, nonostante il rigetto della richiesta di proroga, il beneficiario dovesse realizzare e concludere il progetto oltre i termini previsti nel bando, si procederà alla decadenza e revoca del contributo concesso.

1.1.4 Variazioni

Ai sensi dell'art. 7.2 del Bando, **i beneficiari dei contributi, nel periodo precedente alla rendicontazione delle spese, sono obbligati a presentare una richiesta di autorizzazione alla variazione** del progetto quando si verifica uno o più dei seguenti casi:

a) qualora vi siano modifiche al progetto che comportino lo scostamento di uno o più dei seguenti parametri determinati in sede di concessione del contributo (**VARIAZIONI SOSTANZIALI AL PROGETTO**):

- incremento superiore al 25% dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EP_{gl,nren}) post intervento;
- riduzione della % di copertura del fabbisogno energetico complessivo (espresso in tep/anno) attraverso energia prodotta da fonti rinnovabili espressa in (tep/anno) maggiore del 20%;
- modifiche al progetto di miglioramento/adeguamento sismico che comportano una riduzione del rapporto α SLV post-intervento rispetto al progetto originario, pur nel rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 8.4.2 e 8.4.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti.

b) qualora vi sia una modifica del piano dei costi che preveda uno scostamento per più del 20% in diminuzione del totale delle spese rispetto a quello determinato in fase di concessione del contributo (**VARIAZIONE SOSTANZIALE AL PIANO DEI COSTI**). Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione alla variazione sostanziale del piano dei costi sia accolta, il beneficiario sarà tenuto a rendicontare le nuove spese approvate.

! Pertanto, in assenza di una richiesta di variazione approvata, si incorre nella revoca del contributo ai sensi del par. 11 comma 2 lettera a del Bando qualora vengano rendicontate spese per un importo complessivo inferiore all'80% del costo originariamente approvato.

Nel periodo precedente la rendicontazione delle spese è consentita la presentazione al massimo di una richiesta di autorizzazione alla **VARIAZIONE SOSTANZIALE AL PROGETTO** e/o di autorizzazione alla **VARIAZIONE SOSTANZIALE AL PIANO DEI COSTI** da trasmettere esclusivamente attraverso l'applicativo SFINGE 2020, entro la data di presentazione della rendicontazione delle spese. Tali variazioni saranno sottoposte al Nucleo di valutazione di cui al paragrafo 6.2, comma 1 che provvederà a ricalcolare il punteggio ai fini dell'ammissibilità della domanda. In tal caso, sarà necessario produrre tutta la documentazione necessaria ad evidenziare gli scostamenti al progetto (es. schema di relazione tecnica del progetto energetico, computo metrico estimativo, elaborati grafici, ecc...).

c) nel caso in cui intervenga una variazione della denominazione della ragione sociale del soggetto beneficiario del contributo (**MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE**) o una variazione dello stesso beneficiario (**MODIFICA DEL BENEFICIARIO**) che si verifichi, a titolo di esempio, per effetto di una delle seguenti operazioni straordinarie d'impresa:

- fusione per incorporazione del beneficiario in altra impresa;
- cessione di ramo d'azienda da parte del beneficiario ad un'altra impresa.

Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione alla variazione abbia ad oggetto la **modifica del beneficiario** o **del soggetto titolare dell'attività agevolata** e venga presentata prima della

rendicontazione delle spese o successivamente alla rendicontazione delle spese ma antecedente alla liquidazione del contributo, l'accoglimento della richiesta comporta quanto segue:

1. il nuovo soggetto subentrante:


- dovrà possedere i requisiti soggettivi di ammissibilità previsti nel bando all'art. 2 comma 3;
- dovrà manifestare, con apposita dichiarazione il cui fac-simile sarà messo a disposizione dal Settore Innovazione Sostenibile, Imprese, Filiere Produttive, la propria volontà di subentrare nella titolarità del progetto nonché di assumersi tutti gli obblighi, oneri e impegni previsti nel bando;
- potrà presentare documenti contabili relativi a spese sostenute sia dall'originario beneficiario sia eventualmente da lui sostenute;
- sarà destinatario della liquidazione del contributo;

2. il subentro del nuovo soggetto nella titolarità del progetto, nel contributo e negli obblighi previsti dal bando dovrà risultare espressamente negli atti che dispongono l'operazione straordinaria (ad esempio: atto di fusione per incorporazione, atto di cessione d'azienda).

Se la variazione è presentata successivamente alla rendicontazione e prima della liquidazione, il termine di 80 giorni previsto nel paragrafo 8.3, comma 6 è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data dell'avvenuta autorizzazione alla variazione.

Se la variazione societaria è successiva al pagamento del contributo: il nuovo soggetto titolare dell'attività e il beneficiario del contributo assumono in solido tutti gli obblighi previsti nel bando, compreso quello di restituzione del contributo stesso in caso di decadenza e revoca a seguito di accertata violazione dei suddetti obblighi.

 **Non è ammessa la variazione dell'unità locale/sede del progetto.**

 **Non sono ammissibili variazioni** di cui alle lettere a) e b) in contrasto con le regole del presente Bando, in particolare:

- inoltrate successivamente alla data di presentazione della rendicontazione delle spese;
- che determinano una spesa ammissibile inferiore a 50.000,00 euro (IVA esclusa);
- che determinano un costo ammissibile a seguito della variazione richiesta inferiore al 50% della spesa inizialmente ammessa in fase di concessione;
- che comportano un punteggio in base ai criteri di valutazione di cui all'art. 6.2 inferiore alla soglia minima (50 punti);
- che comportano la modifica dell'edificio/unità locale/sito produttivo o degli edifici oggetto di domanda;
- che riguardano interventi di riqualificazione energetica dell'edificio non individuati nella diagnosi energetica;
- che prevedano l'introduzione e/o la sostituzione di una tipologia di intervento di cui all'art. 4.1 (lettere a), b) e c)) individuata in domanda e ammesse a contributo;

- non adeguatamente motivate e argomentate, non corredate da idonea documentazione giustificativa che evidenzii gli scostamenti previsti rispetto al progetto originariamente ammesso a contributo, e/o le variazioni al piano dei costi del progetto, e/o le variazioni delle prestazioni energetiche e/o sismiche dell'edificio in seguito della realizzazione del progetto;
- varianti strutturali al progetto originario che non rispettano le vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018)”

Le **richieste di autorizzazione alla variazione** dovranno essere **adeguatamente motivate e argomentate**. Tali richieste saranno valutate entro 30 giorni dal loro ricevimento. In fase di esame della richiesta di variazione, la Regione si riserva la facoltà di richiedere al beneficiario ulteriore documentazione integrativa che lo stesso sarà tenuto a trasmettere a supporto della stessa, di norma entro 7 giorni dalla richiesta. La richiesta d'integrazione documentale interrompe il termine di 30 giorni sopra indicato che decorrerà ex novo dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

Il rigetto delle richieste di variazione comporta che il beneficiario del contributo potrà scegliere di realizzare il progetto nelle modalità originariamente approvate oppure di presentare formale dichiarazione di rinuncia al contributo. Nel caso in cui, nonostante il rigetto della richiesta di variazione, il beneficiario dovesse realizzare e concludere il progetto secondo le modalità non autorizzate o cedere la titolarità dell'attività agevolata, la Regione procederà alla revoca del contributo concesso e al recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

1.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

La rendicontazione delle spese a saldo in una unica soluzione, redatta sulla base dei modelli predisposti dalla Regione e completa della **documentazione contabile, amministrativa e di progetto**, dovrà essere compilata, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo delegato tramite procura speciale e trasmessa alla Regione esclusivamente per via telematica tramite l'applicativo web Sfinge 2020 **entro e non oltre il 28 febbraio 2025, salvo proroga autorizzata**.

Le modalità di accesso e di utilizzo dell'applicativo web Sfinge 2020 sono disponibili sul sito regionale all'indirizzo:



<http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/richiesta-di-finanziamenti-tramite-sfinge-2020>



Si rammenta che la rendicontazione delle spese costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000. Quanto dichiarato nella stessa comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto Decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

Il procedimento di liquidazione ha inizio dalla protocollazione della rendicontazione delle spese da parte dell'applicativo Sfinge 2020 e si conclude **entro 80 giorni** con il pagamento del

contributo al beneficiario, fatti salvi i casi di revoca o di sospensione, come stabilito dall'art. 74, comma 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

Non saranno considerate ricevibili, e pertanto saranno rigettate, le rendicontazioni delle spese, sotto forma di dichiarazioni sostitutive di atto notorio:

- trasmesse con modalità differenti da Sfinge 2020;
- non firmate digitalmente secondo le modalità indicate nelle linee guida per la presentazione delle domande di contributo di cui al link:
- firmate da soggetto diverso dal rappresentante legale della singola impresa o del soggetto iscritto al REA, dal legale rappresentante del Consorzio o dal legale rappresentante della impresa mandataria della rete e non dotato di apposita procura speciale;
- con firma digitale basata su un certificato elettronico scaduto, revocato o sospeso;
- inviate oltre il termine previsto dal Bando all'art. 8 comma 4, salvo proroghe autorizzate;

Nella rendicontazione delle spese dovranno essere indicate le spese effettivamente ed integralmente sostenute per la realizzazione dell'intervento.

La mancata presentazione della rendicontazione delle spese nei termini e con le modalità previste è causa di revoca del contributo ai sensi dell'art. 11.2 del Bando



L'apertura della procedura informatizzata per la presentazione delle rendicontazioni delle spese verrà comunicata attraverso il portale <http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr> e attraverso il sistema Sfinge2020.

1.3 DOCUMENTAZIONE MINIMA OBBLIGATORIA

Alla rendicontazione delle spese **dovranno** essere allegati la documentazione e le informazioni richieste secondo i modelli predisposti e resi disponibili sul portale fesr.regione.emilia-romagna.it nella sezione dedicata al Bando.

Di seguito si illustrano i documenti minimi che dovranno essere prodotti, a pena di inammissibilità delle relative spese. Tuttavia, ai sensi del par. 8.2 del Bando, la Regione può richiedere ulteriore documentazione per verificare la realizzazione conforme del progetto, sia in fase di istruttoria della rendicontazione, sia in fase di controllo in loco.

1.3.1 Documentazione contabile minima

Tutte le spese inerenti al progetto approvato dovranno essere corredate dalla documentazione contabile che ne comprovi la correttezza e la rispondenza ai criteri di ammissibilità.

Per ogni spesa su cui si richiede il contributo relativa alle Voci a), b), c) e d) dovrà essere allegato:

A) **fattura elettronica obbligatoria** (il caricamento della fattura elettronica in formato .xml nell'applicativo Sfinge 2020 si effettua scegliendo nel menù a tendina dei documenti la voce specifica "Fattura elettronica") o, nel caso in cui il fornitore non sia soggetto all'obbligo di fatturazione elettronica in base alla normativa vigente, fattura in formato pdf, intestata al soggetto Beneficiario del contributo e contenente tutti gli elementi obbligatori, ovvero, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972:

- a) data di emissione;
- b) numero progressivo;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore;
- d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente;
- f) numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto cessionario o committente;
- g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile

Fanno eccezione le fatture emesse da fornitori esteri per i dati relativi ai punti d), f) e h). In relazione alle fatture in valuta estera, al fine di consentire a RER-ALP di determinare l'importo in euro ammissibile a contributo, il Beneficiario dovrà inoltre produrre la seguente documentazione:

- **autofattura** se trattasi di fattura emessa da un paese extra-europeo o **bolla doganale**;
- fattura emessa del fornitore estero con integrazione secondo il principio del **reverse charge**, se trattasi di fattura emessa da un paese europeo che non ha adottato l'euro;
- la scheda contabile del fornitore (partitario) in cui sia data evidenza dell'importo in euro iscritto in contabilità e di quello effettivamente pagato.

L'importo della fattura in valuta estera verrà riconosciuto:

- fino all'importo contabilizzato dall'impresa in relazione all'autofattura (fatture non UE) o all'importo in euro stampigliato in fattura (fatture UE), se il pagamento è pari o superiore a tale importo, dal momento che un'eventuale differenza positiva del pagamento è da considerare quale perdita di cambio non agevolabile;

- fino all'importo in euro effettivamente pagato e quietanzato, nel caso in cui il pagamento risulti inferiore all'importo contabilizzato dall'impresa, per effetto delle oscillazioni del tasso di cambio.

Si precisa che, ai sensi della D.G.R. n. 1868 del 30/10/2023 e ss.mm.ii., pur non sussistendo per questo Bando l'obbligo di apposizione del CUP sulle fatture emesse a partire dal 1° giugno 2023, poiché le istanze di concessione degli incentivi sono state presentate prima dell'entrata in vigore della L. 41/2023, ovvero prima del 22/04/2023, l'apposizione del Codice Unico di Progetto sui giustificativi di spesa rendicontati è fortemente raccomandata al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari.

La fattura deve contenere, in caso sia riferita a spese di consulenze o di servizi contrattualizzati con società private, enti pubblici o singoli professionisti, il riferimento al contratto o all'incarico. La voce di costo, con la descrizione esaustiva, completa e dettagliata dei beni e dei servizi acquisiti, deve essere chiaramente attribuibile alle attività di progetto, viceversa il Beneficiario dovrà dare tali specifiche all'interno della relazione tecnica.

Si precisa che, una volta trasmessa la rendicontazione delle spese, NON sarà più possibile chiedere l'inserimento di ulteriori e nuovi giustificativi/fatture ad integrazione di quelli presentati. Pertanto, è necessario che i soggetti beneficiari verifichino puntualmente di aver inserito nella rendicontazione e richiesto a contributo tutte le spese inerenti al progetto approvato dal Nucleo di Valutazione.

Qualora le spese per progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti di cui alla voce d) vengano rese nell'ambito di un contratto di prestazione occasionale, **il giustificativo è costituito dalla NOTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE**, che dovrà contenere i dati del prestatore d'opera occasionale (nome e cognome, indirizzo e Codice Fiscale); i dati del committente (nome e cognome, indirizzo e Codice Fiscale); il numero nota e data, la specifica dicitura "Prestazione fuori campo IVA ai sensi dell'art. 5 del DPR 633/72"; il compenso lordo; la ritenuta d'acconto del 20% (ove prevista), calcolata su base imponibile e compenso netto (solo se il committente è "sostituto d'imposta"); se il prestatore occasionale è iscritto alla gestione separata, il 4% del contributo INPS (sempre sulla base imponibile), secondo quanto disposto dall'articolo 44 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003, che prevede l'obbligo della contribuzione previdenziale in capo ai prestatori che superano la soglia annua di 5.000,00 euro lorde di prestazioni occasionali; l'oggetto della prestazione da cui ricavare l'attività svolta; la marca da bollo da 2 euro, obbligatoria su tutte le note occasionali che superano i 77,47 euro se non soggette a IVA, con data anteriore o coincidente rispetto a quella di emissione della ricevuta; la firma del prestatore d'opera.

In sostituzione della fattura può essere accettata la **nota di debito, purché tale documento contenga quanto previsto dal Bando** e dal presente Manuale (una descrizione completa dei lavori/servizi/forniture con riferimento al contratto o all'ordine di acquisto ed essere chiaramente riconducibili alle voci di costo del progetto approvato), **sia fiscalmente valido** e sia corredato da **una dichiarazione del legale rappresentante** in cui venga riportata la norma fiscale per cui il soggetto non è tenuto all'emissione di fatture bensì a documenti ad essa alternativi, ed indicato di che documento si tratta.

- B) **Quietanza di pagamento:** deve risultare chiaramente e distintamente riferita alla fattura, con tutti gli elementi di tracciabilità richiesti dalla normativa vigente. Per essere considerate ammissibili le spese devono essere effettivamente sostenute dal Beneficiario e pagate esclusivamente con le modalità indicate all'art. 4.2 del Bando, comma 5, ovvero:

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE	DOCUMENTAZIONE PROBATORIA DEL PAGAMENTO DA ALLEGARE ALLA FATTURA
Assegno bancario/circolare	<p>Fotocopia dell'assegno bancario/circolare esclusivamente con clausola "NON TRASFERIBILE".</p> <p>Estratto conto bancario in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento al pagamento; • il codice identificativo dell'operazione (numero assegno).
Bonifico bancario <u>singolo</u> SEPA (anche tramite home banking)	<p>Disposizione di bonifico in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento alla fattura pagata (l'importo pagato deve coincidere con l'importo della fattura); <p>Estratto conto bancario in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.); • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; <p>Modello F24 quietanzato, nel caso di pagamento delle ritenute d'acconto.</p>
Ricevuta bancaria singola (RI.BA)	<p>Ricevuta bancaria in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata (l'importo pagato deve coincidere con l'importo della fattura); <p>Estratto conto bancario in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento al pagamento; • il codice identificativo dell'operazione.
Sepa Direct Debit (SDD)	<p>Mandato del beneficiario alla banca sulla base del quale è stata effettuata l'operazione</p> <p>Contabile del pagamento con l'indicazione del fornitore e della fattura pagata</p> <p>Estratto conto bancario in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento alla fattura pagata;

	<ul style="list-style-type: none"> • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.); • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; <p>Modello F24 quietanzato, nel caso di pagamento delle ritenute d'acconto.</p>
Sistema PAGO PA	<p>Estratto conto bancario in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • il riferimento al pagamento; • il codice identificativo dell'operazione. <p>Contabile del pagamento con l'indicazione del fornitore e della fattura pagata;</p> <p>Avviso di pagamento</p>
Carta di credito/debito aziendale o consortile (con esclusione delle carte prepagate)	<p>Estratto conto bancario in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario del conto corrente; • l'venuto addebito dell'importo complessivo delle operazioni eseguite con la carta aziendale; <p>Estratto conto della carta di credito/debito aziendale in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intestatario della carta aziendale; • le ultime 4 cifre della carta aziendale; • l'importo pagato con indicazione del fornitore e data operazione (deve coincidere con l'importo della fattura); • l'importo complessivo addebitato nel mese (deve coincidere con l'addebito in conto corrente). <p>Ricevuta del pagamento effettuato con carta di credito/debito aziendale in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il fornitore; • l'importo pagato (deve coincidere con l'importo della fattura); • la data operazione; • le ultime 4 cifre della carta aziendale. <p>Scontrino emesso solo nel caso in cui all'atto del pagamento viene emesso uno scontrino e la fattura viene prodotta successivamente.</p> <p>Autodichiarazione del beneficiario del contributo che attesti la pertinenza della spesa sostenuta con la carta di credito/debito aziendale con il progetto e riporti il CUP di progetto a cui fanno riferimento le spese sostenute.</p>

La quietanza di pagamento è costituita da:

- **documentazione probatoria del pagamento**, indicata nella tabella sopra riportata ai sensi del par. 4.2 del Bando e dettagliata per modalità di pagamento delle spese. Si precisa che la causale dei pagamenti deve riportare i riferimenti della fattura (numero, data e fornitore) di cui costituisce quietanza. I documenti riportati in tabella, laddove pertinenti, sono tutti obbligatori e non sono da intendersi tra loro alternativi;
- **modello F24 compilato ed eseguito**, per la dimostrazione del pagamento delle ritenute d'acconto **con relativo estratto conto bancario**. Laddove l'importo delle ritenute d'acconto versato col modello F24 non coincida con l'importo indicato nella fattura rendicontata, è necessario fornire il dettaglio delle ritenute d'acconto mediante DSAN² su modello fornito dalla Regione.

² Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà.

- ❗ Gli importi riferiti alle spese rendicontate da prendere in considerazione sono quelli al netto di imposte o oneri. L'I.V.A. è ammissibile solo qualora rappresenti un costo non recuperabile per il Beneficiario. Nel caso in cui l'I.V.A. sia indetraibile, il soggetto beneficiario, al fine di comprovare che costituisce spesa ammissibile, deve allegare alla rendicontazione delle spese una dichiarazione dell'organo di revisione o del commercialista con la quale si attesta che l'imposta sul valore aggiunto costituisce un costo non recuperabile, citando anche la norma e l'articolo di riferimento.
- ❗ Ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) 1060/2021 e del D.P.R. n. 22/2018 per il rispetto della tracciabilità finanziaria della spesa, saranno escluse le spese rendicontate con giustificativi pagati, anche se in misura parziale, in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il Beneficiario e il fornitore (ad esempio: permuta con altri beni mobili e/o immobili, lavori, forniture, servizi, ecc.).
- ❗ Pagamenti rateali di una singola fattura pagata integralmente sono ammissibili, purché ciascuna rata corrisponda all'emissione di un pagamento singolo.
- ❗ Per un corretto tracciamento della spesa **non si accettano quietanze cumulative comprensive di altre fatture non attinenti a questo progetto e non rendicontate.**
- ❗ Si precisa che **non si considerano quietanze di pagamento le liste movimenti** e che l'estratto conto deve essere completo, integro e leggibile, comprensivo dell'operazione di addebito opportunamente evidenziata.

1.3.2 Documentazione amministrativa minima

Con la presentazione della rendicontazione delle spese il Beneficiario è tenuto a produrre la seguente documentazione amministrativa minima:

- a) **Dichiarazione**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, generata automaticamente da Sfinge 2020, **sottoscritta e firmata digitalmente dal legale rappresentante**, attestante che:
- al momento della presentazione della rendicontazione delle spese permangono, in capo al Beneficiario del contributo, i requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al par. 2 del Bando, laddove pertinenti;
 - tutta la documentazione fornita e allegata tramite Sfinge 2020 è conforme agli originali;
 - le spese indicate nel rendiconto analitico riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti dall'intervento ammesso a contributo;
 - le fatture indicate nel "Riepilogo giustificativi" sono state emesse per sostenere le spese relative al progetto finanziato cui è stato assegnato il CUP indicato nell'oggetto della domanda di pagamento;
 - i pagamenti sono univocamente riconducibili ai relativi documenti di spesa e sono stati effettuati a quietanza delle fatture sopraccitate per sostenere le spese relative al

progetto finanziato cui è stato assegnato il CUP indicato nell'oggetto della domanda di pagamento;

- i titoli di spesa indicati nel rendiconto analitico sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati;
- tutti i beni acquistati sono collocati nella sede di realizzazione del progetto;
- le spese non sono state fatturate dal legale rappresentante o da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari dell'impresa/soggetto richiedente;
- di essere informato che il contributo è concesso con riferimento al "Quadro Temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" oggetto della comunicazione della commissione C(2022) 7945 del 28/10/2022, cosiddetto "Temporary framework Ucraina" o ai sensi dell'art. 41 del Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 per i soggetti che non hanno presentato le dichiarazioni relative alla sussistenza dei casi di crisi dovuti alla guerra russo/ucraina;
- di essere consapevole che i contributi concessi non sono cumulabili, per i medesimi titoli di spesa, con altri provvedimenti che si qualificano come aiuti di stato (sia in forma di regimi che di aiuti ad hoc) o che sono concessi a titolo di un regolamento "de minimis", ad accezione dei contributi del Fondo Centrale di Garanzie (FCG), istituito con Legge n. 662/96 per agevolare l'accesso ai finanziamenti da parte delle PMI;
- di essere consapevole che i contributi concessi sono cumulabili, anche per i medesimi titoli di spesa, con altre agevolazioni pubbliche non configurabili quali aiuti di stato, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per la realizzazione dell'investimento oggetto di contributo non superi il valore complessivo dell'investimento stesso e che la relativa normativa lo consenta;
- di essere informato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali ai sensi dell'Allegato I del Bando;

La dichiarazione dovrà inoltre contenere l'impegno del soggetto Beneficiario a:

- rispettare tutte le prescrizioni contenute nel Bando, consapevole che, in caso di mancato rispetto delle stesse e nei casi previsti, potrà essere revocato il contributo concesso;
- mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dal par. 2 del Bando, laddove pertinenti;
- restituire i contributi erogati, maggiorati degli interessi legali calcolati secondo le modalità previste dal Bando al par. 11, comma 4, in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel bando e agli impegni assunti;
- consentire e agevolare le attività di controllo, anche in loco, da parte della Regione e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo;
- prestare tutta la collaborazione e assistenza utili per consentire alla Regione di venire a conoscenza di tutte le informazioni e di tutti i dati relativi al progetto finanziato, di effettuare tutti i controlli necessari a garantire la correttezza e la legittimità delle operazioni finanziate nonché di raccogliere i dati e le informazioni necessarie allo

svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione dei risultati degli interventi ammessi a finanziamento;

- fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione e documentazione ritenuta necessaria dalla Regione per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione ed ogni informazione utile circa l'impatto del progetto al fine del rispetto del principio DNSH per consentire il monitoraggio dei risultati della Azioni 2.1.2, 2.2.2 e 2.4.1 attuate con il presente Bando;
- rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e visibilità previsti dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 (artt. 47,49,50, Allegato IX) e indicati al par. 9.3 del bando, consapevole che in caso di inadempienza l'Autorità di gestione del Programma ha la facoltà di applicare misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3% del sostegno dei fondi al progetto finanziato, secondo i criteri da essa stabiliti;
- collaborare alla rilevazione del grado di soddisfazione dei beneficiari in merito ai servizi di supporto forniti dalla Regione attraverso il portale Fesr e lo Sportello Imprese;
- conservare la documentazione di spesa relativa al progetto sulla base della normativa contabile/fiscale vigente e comunque per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è stato effettuato il pagamento al beneficiario del contributo da parte dell'Autorità di gestione;
- pubblicare, nell'esercizio finanziario successivo, le informazioni concernenti la concessione del finanziamento pubblico, come stabilito nei commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, così come modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n. 58/2019, come previsto al par. 10.3, punto 7, del Bando;
- garantire la **stabilità delle operazioni** almeno per la durata di 3 anni, 5 anni per le Grandi Imprese, decorrenti dalla data del pagamento del contributo, a pena di revoca del contributo stesso, ai sensi del par. 9.2 del Bando, ossia:
 - non deve cessare l'attività svolta all'interno dell'unità locale oggetto dell'intervento;
 - non deve trasferire l'attività produttiva al di fuori della Regione Emilia-Romagna;
 - non deve cedere o alienare a terzi i beni finanziati con il Bando, salvo quanto previsto nel caso di variazione dei soggetti beneficiari;
 - non deve apportare delle modifiche sostanziali al progetto che ne alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

b) Compilazione del questionario sul Profilo di sostenibilità delle imprese dell'Emilia-Romagna, nella sezione "**Questionario – Carta dei principi RSI**" presente nel modulo di rendicontazione dell'applicativo Sfinge 2020.

La produzione della documentazione amministrativa minima sopra elencata è requisito obbligatorio per l'invio della rendicontazione delle spese. Pertanto, in mancanza della stessa, l'applicativo non consente l'inoltro della rendicontazione.

1.3.3 Documentazione tecnica e di progetto minima

Tutte le attività inerenti al progetto dovranno essere corredate dalla documentazione che ne comprovi l'effettivo svolgimento, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Bando.

La **DOCUMENTAZIONE TECNICA MINIMA** richiesta è costituita da:

- **Relazione tecnica asseverata del progetto** come realizzato che riporti gli effettivi livelli prestazionali raggiunti (utilizzando il modello predisposto dalla Regione - **Allegato H**);
- **Conto finale dei lavori**, timbrato e firmato dal Direttore dei lavori con la descrizione delle singole lavorazioni eseguite e le quantità e gli importi economici;
- **Comunicazione di fine lavori**, da rendere sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del Direttore dei lavori, utilizzando il fac-simile predisposto dalla Regione;
- **Verbale di connessione**, nel caso di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- **Planimetrie ed elaborati grafici del progetto come realizzato (as built)** timbrati e firmati da tecnico abilitato;
- **Documentazione Fotografica** che evidenzii i risultati dei lavori realizzati;
- **Dichiarazione di conformità impianti** redatta ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;
- **Attestato di prestazione energetica (APE) post-intervento** (se presente intervento di riqualificazione ai sensi del paragrafo 4.1, comma 1, lett. a));
- **Collaudo statico (riferito ai soli interventi di cui al paragrafo 4.1, comma 1, lett. c)";**
- **Progetto esecutivo riguardante le strutture** completo delle eventuali varianti, della relazione a strutture ultimate e del certificato di collaudo (per la parte sismica);

La **DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO MINIMA** è costituita da:

- **Contratto di mutuo stipulato dal Beneficiario e relativo Piano di Ammortamento**. Si ricorda che il mutuo effettivamente stipulato dall'impresa per la realizzazione del progetto deve essere di importo minimo pari al 50% dell'investimento approvato, deve avere una durata minima di 48 mesi e dovrà essere mantenuto almeno per tutta la durata degli obblighi derivanti dalla stabilità delle operazioni;
- **per ogni spesa di Voce a)³, b)⁴ e c)⁵** dovrà essere allegato alla rendicontazione:

³ **Voce a)** Spese per la fornitura dei materiali e dei componenti necessari per la realizzazione degli impianti e delle opere ammesse a contributo, relativamente alla **riqualificazione energetica** comprese opere edili strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi ed oneri di sicurezza;

⁴ **Voce b)** Spese per la fornitura dei materiali e dei componenti necessari per la realizzazione degli impianti e delle opere ammesse a contributo, relativamente alla **produzione di energia da fonti rinnovabili**, comprese opere edili strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi ed oneri di sicurezza;

⁵ **Voce c)** Spese relative a opere a carattere strutturale, necessarie per conseguire l'obiettivo di miglioramento/adeguamento sismico, ivi inclusi oneri di sicurezza e opere edili strettamente connesse agli interventi strutturali oggetto di finanziamento

1. **Contratto o Ordine di acquisto o Preventivo sottoscritto per accettazione.** Si precisa che l'obbligazione giuridica, ai fini della ammissibilità della spesa, dovrà essere perfezionata all'interno del periodo che va dalla data di presentazione della domanda di contributo al 31/12/2024, salvo proroga autorizzata, a pena di inammissibilità delle relative spese;
2. **Copia del libro dei cespiti da cui risulti l'iscrizione a cespiti** in base alle norme contabili, se pertinente (non richiesto in caso di acquisizione mediante leasing);

In caso di beni acquistati tramite contratto di leasing, fornire inoltre:

- **contratto di leasing** sottoscritto dal beneficiario e dalla società di leasing nel quale siano indicati distintamente l'importo corrispondente ai canoni di locazione e l'importo dei costi legati al contratto e che preveda l'obbligo di riscatto/riacquisto;
- **prospetto riepilogativo dell'importo del contratto di leasing** per l'intero periodo del contratto con distingua, per ogni singola rata, la quota capitale dalle altre spese (per tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi), con evidenza delle quote rendicontate;
- **fattura di acquisto intestata alla società di leasing** (se disponibile) per una corretta e puntuale valutazione della spesa, in quanto riportante la descrizione esaustiva dell'oggetto della spesa;
- una **dichiarazione** con la quale il beneficiario si impegna a riscattare il bene al termine del contratto, qualora la durata del contratto di leasing abbia una durata superiore a quella del progetto;
- **per ogni spesa di Voce d)⁶** dovrà essere allegato alla rendicontazione:
 1. **Contratto o Lettera di incarico o Preventivo sottoscritto per accettazione** che contenga l'indicazione della prestazione richiesta, del periodo in cui la stessa deve essere svolta in relazione alle attività necessarie per la realizzazione dell'intervento. Si precisa che l'obbligazione giuridica, ai fini della ammissibilità della spesa, dovrà essere perfezionata all'interno del periodo che va dalla data di presentazione della domanda di contributo al 31/12/2024, salvo proroga autorizzata, a pena di inammissibilità delle relative spese; Copia del contratto stipulato o documentazione equipollente atta a confermare l'ordine (ad esempio: conferma d'ordine, ordine firmato dal proponente, ...) con l'indicazione della prestazione richiesta, del periodo in cui la stessa deve essere svolta in relazione alle attività necessarie per la realizzazione dell'intervento;
- Al fine di permettere la verifica del cumulo sulle spese inserite in rendicontazione, il Beneficiario dovrà fornire una **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alle eventuali agevolazioni pubbliche** ai sensi del par. 3, comma 6, del Bando. Si precisa che il rispetto delle regole di cumulo è e resta in capo al Beneficiario, sia prima che dopo la liquidazione del contributo.

⁶ **Voce d)** Spese per progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti (ammesse nella misura massima del 10 % delle voci di spesa a +b +c):.

- **Documentazione attestante il rispetto degli obblighi di comunicazione e visibilità:** i beneficiari del contributo hanno la responsabilità di evidenziare il sostegno ricevuto dall'Unione europea con le modalità di comunicazione previste dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 (artt. 47,49, 50, Allegato IX), svolgendo le seguenti azioni in relazione al costo complessivo del progetto finanziato:

Per i **progetti finanziati che prevedono un costo complessivo pari o inferiore a 500.000,00 euro**, i beneficiari devono:

- a) devono esporre in un luogo ben visibile al pubblico almeno un **poster in formato A3 o superiore, oppure un display elettronico di dimensioni equivalenti**, con informazioni che evidenzino il sostegno ricevuto dall'Unione europea, inserendo il logo nazionale per la **politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, disponibili, insieme alle linee guida, sul sito Fesr al seguente indirizzo:**
<https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari>;
- b) devono fornire sul proprio sito web e sui social media una breve descrizione del progetto, che comprenda le finalità e i risultati ed evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea, inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, disponibili sul sito Fesr al seguente indirizzo: <https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari>;
- c) devono inserire sui documenti e sui materiali di comunicazione, destinati al pubblico e riguardanti il progetto finanziato, una dichiarazione che evidenzi il sostegno dell'Unione europea, anche inserendo i loghi precedentemente citati.

Per i **progetti finanziati che prevedono un costo complessivo superiore a 500.000,00 euro**, i beneficiari:

- a) **devono**, non appena avviato ogni progetto relativo a investimenti materiali o acquisto di attrezzature, **esporre targhe o cartelloni permanenti** ben visibili al pubblico, in cui compare il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, disponibili, insieme alle linee guida, sul sito internet del Fesr al seguente indirizzo: <https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari>;
Targhe e cartelloni devono essere mantenuti per il periodo di tempo in cui l'oggetto fisico, l'infrastruttura o la costruzione in questione esistono fisicamente e vengono utilizzati per lo scopo per il quale sono stati finanziati. Questa disposizione non si applica qualora il sostegno sia destinato all'acquisto di beni immateriali;
- b) devono **fornire sul proprio sito web e sui social media** una breve descrizione del progetto, che comprenda le finalità e i risultati ed evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Ue inserendo il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, disponibili sul sito internet del Fesr al seguente indirizzo: <https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari>;

- c) **devono inserire sui documenti e sui materiali di comunicazione**, destinati al pubblico e riguardanti il progetto finanziato, una dichiarazione che evidenzi il sostegno dell'Unione europea, anche inserendo i loghi precedentemente citati.

Per i **progetti** di importanza strategica e per i **progetti finanziati che prevedono un costo complessivo ai 10.000.000,00 euro**, i beneficiari:

- a) devono, non appena avviato ogni progetto relativo a investimenti materiali o acquisto di attrezzature, **esporre targhe o cartelloni permanenti ben visibili al pubblico**, in cui compare il logo nazionale per la politica di coesione 2021-2027, l'emblema dell'Unione europea, dello Stato e della Regione, disponibili, insieme alle linee guida, sul sito internet del Fesr all'indirizzo: <https://fesr.regione.emilia-romagna.it/2021-2027/comunicazione/responsabilita-beneficiari>. Targhe e cartelloni devono essere mantenuti per il periodo di tempo in cui l'oggetto fisico, l'infrastruttura o la costruzione in questione esistono fisicamente e vengono utilizzati per lo scopo per il quale sono stati finanziati. Questa disposizione non si applica qualora il sostegno sia destinato all'acquisto di beni immateriali;

- **Documentazione attestante il rispetto degli obblighi del principio DNSH:** Ai sensi del par. 9.4 "Obblighi connessi alla verifica del rispetto del principio DNSH", sono stati individuati, tra gli obiettivi ambientali indicati nell'articolo 9 del Regolamento UE n. 852/2020, quelli potenzialmente più interferenti con le operazioni finanziate con questo Bando e precisamente:
 - mitigazione dei cambiamenti climatici;
 - adattamento ai cambiamenti climatici;
 - economia circolare compresa la prevenzione e il riciclo dei rifiuti

In sede di presentazione della rendicontazione delle spese, i beneficiari dovranno compilare digitalmente e sottoscrivere apposita **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, su modello predisposto dalla Regione a firma del legale rappresentante del soggetto beneficiario, allegando alla stessa la **Tabella parte integrante e sostanziale, in formato Excel**, e fornire le certificazioni previste, a seconda dei casi.

Esclusivamente nel caso in cui, in sede di compilazione della dichiarazione, il beneficiario attesti di rientrare nella casistica di cui al punto 6.0 dovrà essere compilata e allegata alla rendicontazione anche la Relazione di applicazione del Principio DNSH, su modello predisposto dalla Regione, a firma del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

- Sezione **Indicatori:** gli indicatori rientranti nelle azioni 2.1.2, 2.2.2 e 2.4.1 del Programma Regionale FESR 2021-27 e associati al Bando sono i seguenti:

RCO01: Imprese beneficiarie di un sostegno (N.ro);
RCO02: Imprese sostenute mediante sovvenzioni: ai fini della rilevazione l'indicatore coincide con l'RCO01 (N.ro);
RCR26: Consumo annuo di energia primaria in abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro (MWh/a);

RCR29:	Emissioni stimate di gas a effetto serra (tons of CO ₂ eq/year);
RCR31:	Totale energia rinnovabile prodotta elettrica, termica (MWh/a);
P06:	Numero di interventi di mitigazione del rischio sismico (N.ro);
RCO22:	Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili (MW);
R04:	Investimenti complessivi attivati per la prevenzione del rischio (Euro) .

In sede di presentazione della rendicontazione i Beneficiari dei contributi dovranno dichiarare, **in relazione alla tipologia di intervento**, il valore degli indicatori associati al progetto a conclusione delle attività.

Per la valorizzazione degli indicatori **RCO01** ed **RCO02**, essendo stati forniti in sede di presentazione della domanda di contributo i dati necessari a rilevare la dimensione delle imprese proponenti, non è necessario acquisire ulteriore documentazione⁷.

Per quanto attiene l'indicatore **RCR26**, i Beneficiari che in sede di domanda hanno indicato il consumo annuo di energia primaria prima dell'intervento dovranno dichiarare, in sede di rendicontazione, il consumo annuo di energia primaria per effetto del progetto realizzato. Si precisa che per gli edifici, entrambi i valori, pre e post realizzazione del progetto) devono essere documentati sulla base di attestati di prestazione energetica, in linea con la Direttiva 2010/31/UE. Per i processi nelle imprese, il consumo annuo di energia primaria deve essere documentato sulla base di audit energetici o altre specifiche tecniche pertinenti. A supporto dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare il dato dichiarato, ovvero **Certificato di prestazione energetica, Audit energetico, o altri documenti tecnici**.

Per quanto attiene l'indicatore **RCR29**, i Beneficiari che in sede di domanda hanno indicato il livello di emissioni di gas a effetto serra stimate nell'anno precedente all'inizio dell'intervento, dovranno dichiarare, in sede di rendicontazione le emissioni di gas a effetto serra totali stimate in base al livello di prestazione energetica raggiunto successivamente al completamento dell'intervento. A supporto dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare il dato dichiarato, ovvero **Certificato di prestazione energetica, Audit energetico, o altri documenti tecnici**.

Per quanto attiene l'indicatore **RCR31**, i Beneficiari che in sede di domanda hanno indicato l'energia annua prodotta nell'anno precedente all'inizio dell'intervento dovranno dichiarare, in sede di rendicontazione, l'energia annua prodotta successivamente al completamento dell'intervento (sia energia elettrica che energia termica). A supporto dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare il dato dichiarato.

Per quanto attiene l'indicatore **P06**, i Beneficiari che in sede di domanda hanno indicato il numero di interventi orientati a sostenere investimenti per il miglioramento e all'adeguamento sismico delle imprese, in sede di rendicontazione dovranno confermare o rettificare il valore presentato in sede di domanda sulla base degli

⁷ Come da comunicazione del Settore Fondi Comunitari e Nazionali Prot. 28/01/2025.0087471.I

interventi effettivamente realizzati e il numero di edifici coinvolti. A supporto dovrà essere allegata una **relazione asseverata** che attesti gli interventi effettuati.

Per quanto attiene l'indicatore **RCO22**, i Beneficiari che in sede di domanda hanno indicato la stima della capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile che intendono installare grazie al progetto, in sede di rendicontazione dovranno dichiarare il valore dell'effettiva capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile installata. Energia rinnovabile significa "energia da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (termica e fotovoltaica) e geotermica, energia ambientale, marea, onde e altre energie oceaniche, energia idroelettrica, biomassa, gas di discarica, gas di impianto di trattamento delle acque reflue e biogas." (vedi Direttiva 2018/2011). A supporto dovrà essere allegata la documentazione tecnica idonea a comprovare il dato dichiarato.

L'indicatore **R04** è un **indicatore automatico che verrà calcolato direttamente dall'applicativo Sfinge 2020** come differenza tra le spese approvate in sede di concessione del contributo e le spese effettivamente ammesse in sede di istruttoria della rendicontazione in relazione agli interventi di mitigazione del rischio sismico.

La Regione potrà richiedere, ai sensi del par. 9.2. del Bando, ulteriore documentazione rispetto a quella sopraccitata al fine di verificare la conformità della realizzazione del progetto a quanto previsto nel Bando e quanto approvato dal nucleo di valutazione.

1.4. SPESE SOSTENUTE

1.4.1 Requisiti generali di ammissibilità delle spese

Per essere ammissibili, a valere sul Bando in oggetto, le fatture e tutti i documenti di spesa relativi ai progetti ammessi a finanziamento, ai sensi del par. 4.2, comma 5, del Bando, devono:

- **essere pertinenti e riconducibili al progetto** presentato e approvato dal nucleo di valutazione, tenuto conto di eventuali variazioni autorizzate successivamente, ai sensi del par. 7.2 del Bando;
- **essere riferite a fatture** o altri documenti contabili equivalenti fiscalmente validi (ad esclusione della voce di spesa e);
- **essere chiaramente imputate al soggetto Beneficiario** del contributo, ovvero tutte le fatture e i documenti fiscali equipollenti dovranno essere intestati al Beneficiario del contributo e i pagamenti dovranno essere contabilizzati in uno o più conti correnti intestati al Beneficiario;
- essere sostenute nel periodo di eleggibilità della spesa, ovvero con fatture **emesse ed effettivamente e integralmente pagate nel periodo ricompreso tra la data di presentazione della domanda di contributo e il 28 febbraio 2025**, ovvero entro la data

di presentazione della rendicontazione delle spese, se precedente, salvo proroga autorizzata;

- **devono riferirsi ad attività svolte dalla data di presentazione della domanda di contributo ed entro il 31 dicembre 2024, salvo eventuali proroghe autorizzate;**
- essere contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;
- **essere pagate esclusivamente attraverso le modalità previste al par. 4.2 del Bando, come riportato al par.1.3.1 “Documentazione contabile minima” del presente manuale;**
- **rispettare il periodo di ammissibilità, ovvero:**
 - ai sensi del par. 4.1.3 del Bando, gli interventi compresi nei progetti ammessi a finanziamento dovranno essere **avviati⁸ a partire dalla data di presentazione della richiesta di contributi** e dovranno essere **conclusi⁹ entro il 31 dicembre 2024, salvo proroga autorizzata**. Tutti i contratti e, in generale, tutte le obbligazioni giuridicamente rilevanti (compresa l’approvazione di preventivi strettamente funzionali e strumentali alla realizzazione del progetto approvato) relative alla realizzazione del progetto proposto, dovranno essere perfezionate all’interno del periodo sopra indicato, fatte salve eventuali proroghe di cui all’art. 7, paragrafo 7.1, a pena di inammissibilità delle relative spese. **Al momento della rendicontazione delle spese, ai fini della liquidazione del contributo, verrà verificato che gli interventi previsti nel progetto siano stati interamente completati entro il termine previsto nel bando (31.12.2024, salvo proroga autorizzata), con ciò intendendo che i lavori previsti nello stesso dovranno essere interamente realizzati, le consulenze effettivamente prestate e le attrezzature, gli impianti, le dotazioni effettivamente installati e funzionanti.** Si rammenta che, in base a quanto previsto nel comma 6 dell’articolo 63 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, **non sono agevolabili gli interventi¹⁰ materialmente completati o pienamente attuati prima che sia stata presentata la domanda di contributo, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno;**
 - ai sensi del par. 4.2, comma 4, del Bando, **le fatture** relative ai progetti ammessi a finanziamento, per essere considerate ammissibili, **debbono essere emesse,**

⁸ Ai fini del presente Bando **l’avvio degli interventi** coincide con la data di effettivo inizio dei lavori relativi all’investimento oppure con la data del primo impegno giuridicamente vincolante, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Per **impegno giuridicamente vincolante** è da intendersi un documento con il quale il beneficiario si impegna nei confronti di altro soggetto (fornitore/esecutore dell’intervento) ad acquistare attrezzature/impianti e/o eseguire lavori riconducibili agli interventi oggetto di contributo, quali ad esempio: la sottoscrizione, per accettazione, del preventivo e/o la sottoscrizione di un contratto e/o di una lettera di incarico. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

⁹ Ai fini del presente Bando **la conclusione degli interventi** coincide la data di fine lavori certificata dal direttore dei lavori.

¹⁰ Con parere dell’AdG prot. 07/09/2023.0904408.1 è stato precisato che in questo contesto con il termine “interventi” si intende l’intero progetto.

effettivamente ed integralmente pagate nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e il 28 febbraio 2025, ovvero entro la data di presentazione della rendicontazione delle spese, se precedente, salvo proroga autorizzata e debbono riferirsi ad attività e interventi realizzati entro il 31 dicembre 2024, salvo eventuali proroghe richieste dal Beneficiario e autorizzate dal Settore competente;

- **rientrare nelle voci di costo ritenute ammissibili** ai sensi del par. 4.2 del Bando, ovvero:
 - a) Spese per la fornitura dei materiali e dei componenti necessari per la realizzazione degli impianti e delle opere ammesse a contributo, relativamente alla **riqualificazione energetica** comprese opere edili strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi ed oneri di sicurezza;
 - b) Spese per la fornitura dei materiali e dei componenti necessari per la realizzazione degli impianti e delle opere ammesse a contributo, relativamente alla **produzione di energia da fonti rinnovabili**, comprese opere edili strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi ed oneri di sicurezza;
 - c) Spese relative a opere a carattere strutturale, necessarie **per conseguire l'obiettivo di miglioramento/adeguamento sismico**, ivi inclusi oneri di sicurezza e opere edili strettamente connesse agli interventi strutturali oggetto di finanziamento;
 - d) Spese per progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti (nella misura massima del 10 % delle voci di spesa a) +b) +c);
 - e) **Costi generali** legati alla gestione del progetto diversi da quelli del personale. Tale spesa è riconosciuta applicando, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060, un **tasso forfettario pari al 5% della somma delle voci a, b, c e d e non dovrà essere rendicontata** attraverso la presentazione di giustificativi di spesa e relative quietanze, ma solo descritta nella relazione finale in fase di rendicontazione.

Per essere ammissibili i **progetti devono comprendere obbligatoriamente la realizzazione delle spese di cui alla voce a) e/o b)** e tale requisito va mantenuto anche in fase di rendicontazione delle spese, pena la revoca totale del contributo.

Nel caso di beni acquistati con **contratto di leasing** la spesa effettivamente agevolabile è rappresentata dalla quota capitale delle rate di locazione fatturata e pagata dall'utilizzatore al concedente nel periodo compreso tra la data della presentazione della domanda e la data del 28 febbraio 2025, ovvero la data di presentazione della rendicontazione delle spese se precedente, e debbono comunque riferirsi a rate imputabili al periodo intercorrente tra la data della presentazione della domanda e il 31/12/2024, salvo eventuali proroghe.

Nel contratto che il Beneficiario stipula con la società di leasing devono essere indicati distintamente l'importo corrispondente ai canoni di locazione e l'importo corrispondente ai costi legati al contratto. Non sono ammissibili le spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi. Il contratto di locazione finanziaria deve prevedere l'obbligo di riscatto.

È obbligatorio allegare in rendicontazione una dichiarazione con la quale il beneficiario si impegna a riscattare il bene al termine del contratto, qualora la durata del contratto di leasing abbia una durata superiore a quella del progetto. Nel caso in cui invece il contratto abbia una durata inferiore è sufficiente presentare in rendicontazione le quietanze del pagamento completo del bene e la documentazione da cui si evinca l'avvenuto riscatto.

- **rispettare tutte le condizioni e prescrizioni previste dal Bando**, essere documentate come indicato ai par. 1.3.1 e 1.3.3 del presente manuale ed effettivamente pagate e rendicontate sulla base delle regole contabili e fiscali e secondo le modalità indicate dal Bando e nel presente manuale. In particolare, i Beneficiari devono istituire un sistema di contabilità separata per l'operazione o una codificazione contabile adeguata che garantisca una chiara identificazione e differenziazione delle spese relative all'operazione agevolata rispetto alle spese del Beneficiario sostenute per altre attività, come previsto al par. 2.2 del presente manuale;
- **derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, ordini, preventivi accettati, ecc.)** da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o della fornitura e il relativo importo;

1.4.2 Spese escluse

Si ricorda che, in base a quanto indicato al comma 3 del par. 4.2 del Bando, non sono ammissibili le spese non indicate al comma 1 del medesimo paragrafo o che non rispettano le specifiche condizioni del Bando.

Inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non sono ammissibili le spese:

- relative all'acquisto di terreni e edifici;
- relative al pagamento dell'IVA tranne i casi in cui l'imposta non sia recuperabile;
- fatturate dal legale rappresentante e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari dell'impresa richiedente;
- relative al pagamento di tasse e imposte;
- per l'acquisto di strumenti non strettamente collegati agli interventi ammissibili;
- per l'acquisto di beni e materiali di consumo;
- in auto-fatturazione o per lavori in economia;
- per estensione di garanzia di impianti o attrezzature;
- i deprezzamenti e le passività;
- gli interessi di mora;
- le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;
- generali di funzionamento e di gestione corrente (comprese le spese per garanzie fidejussorie e accensioni di conto corrente);
- per le quali l'impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni e/o i servizi richiesti o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile la spesa è stato assunto prima della data

di presentazione della domanda di contributo o dopo il 31/12/2024, salvo proroga autorizzata.

- pagate al medesimo fornitore con quietanze cumulative, comprensive di altre fatture non attinenti a questo progetto;
- relative agli interessi passivi;
- riferite a fatture non integralmente pagate entro la presentazione della rendicontazione delle spese.

Sono da considerarsi in generale **non ammissibili** tutte le spese non conformi alla normativa europea e nazionale in materia di Fondi comunitari e alle altre norme comunitarie, nazionali e regionali pertinenti e al D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22.

1.5. CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE

Per poter procedere con la liquidazione del contributo, la Regione esamina la rendicontazione e la documentazione trasmessa dal Beneficiario sotto il profilo formale e di merito ai fini della verifica della completezza e correttezza amministrativa e contabile, nonché del possesso dei requisiti del Beneficiario per la liquidazione del contributo.

In particolare, RER-ALP verifica come il progetto sia stato realizzato confrontando la versione approvata al termine della fase di valutazione, o dopo eventuali richieste di variazione ai sensi del par. 7.2 del Bando, con quella effettivamente realizzata.

Il controllo viene svolto attraverso la verifica sia di quanto dichiarato dal Beneficiario sia di quanto acquisito direttamente attraverso i servizi informativi certificanti della Pubblica Amministrazione in riferimento a:

- **i requisiti richiesti al Beneficiario¹¹**, poiché al momento della rendicontazione delle spese lo stesso deve dimostrare di essere ancora in possesso dei requisiti soggettivi, laddove pertinenti, indicati dal Bando al par. 2. In particolare, in sede di istruttoria, verrà verificato che i Beneficiari:
 - siano regolarmente costituiti, attivi ed iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio e, lì dove non sussista l'obbligo di iscrizione al Registro Imprese, siano iscritti al REA;
 - abbiano realizzato il progetto nella unità locale o sede operativa nel territorio della regione Emilia-Romagna indicata al momento della presentazione della domanda di contributo;

¹¹ Ai sensi dell'Art. 2 del Bando, i beneficiari del contributo sono: a) le imprese singole aventi qualunque forma giuridica; b) le aggregazioni di imprese, costituite nella forma di contratto di rete così come disciplinato ai sensi del Decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in Legge n. 33 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni. Il contratto di rete dovrà essere stato stipulato e registrato presso la competente Camera di Commercio in data antecedente la data di presentazione della domanda; c) Soggetti giuridici iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA); d) consorzi con attività esterne. Sono escluse le Associazioni Temporanee di Impresa. La rendicontazione delle spese deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto beneficiario o da un suo delegato dotato di apposita procura. Se il documento è firmato dal soggetto delegato tramite procura, va allegata copia della delega o di documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma nella sezione di Sfinge "Soggetti giuridici" - incarichi.

- non si trovino in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ed in ogni altra procedura concorsuale prevista dal Decreto legislativo n. 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. n. 83/2022, né che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti (tale requisito si applica solo alle imprese iscritte nel registro delle imprese).

Nel caso di contratti di rete i requisiti soggettivi di ammissibilità di cui sopra dovranno essere obbligatoriamente mantenuti da ogni membro del contratto di rete che partecipa alla realizzazione del progetto. Il mancato possesso di tutti i requisiti da parte di un singolo partecipante al contratto stesso determinerà l'inammissibilità della domanda con pregiudizio per l'intero raggruppamento costituente il contratto di rete.

- la **coerenza del rendiconto analitico dei costi totali sostenuti per la realizzazione dell'intervento agevolato con le voci di spesa ritenute ammissibili** dalla Regione. Il rendiconto analitico delle spese dovrà indicare la lista delle fatture rendicontate con: numero, data di emissione, ragione sociale del fornitore, importo totale e importo rendicontato di ciascuna;
- le **modalità di sostenimento della spesa e della sua tracciabilità**, come specificato al par. 1.3.1 "Documentazione contabile minima" del presente manuale;
- il **rispetto della dimensione minima dell'investimento**. Ai sensi dei parr. 4.1.4 e 11 del Bando, e pena la revoca totale del contributo:
 - **il totale delle spese riconosciute ammissibili** al termine della istruttoria della documentazione di rendicontazione **non dovrà scendere al di sotto della soglia del 50% del costo del progetto approvato in fase di concessione**;
 - **il totale delle spese riconosciute ammissibili** al termine della istruttoria della documentazione di rendicontazione **non dovrà scendere al di sotto della soglia minima di investimento di € 50.000,00 (I.V.A. esclusa)** prevista al par. 4.1.4 del Bando;

La dimensione minima dell'investimento per l'intero progetto dovrà essere mantenuta e assicurata sia in fase di richiesta di eventuali variazioni che in fase di rendicontazione delle spese sostenute per la sua realizzazione. Pertanto, qualora a seguito delle verifiche istruttorie in fase di richieste di variazione e/o di rendicontazione delle spese sostenute, dovesse risultare che quelle effettivamente ammesse siano inferiori a tale dimensione minima, il contributo concesso sarà revocato ai sensi dell'art. 11.
- il **diritto alla maggiorazione di 5 punti percentuali del contributo** previste al par. 3, comma 2, del Bando, qualora ricorra una o più delle seguenti condizioni:
 - a) il progetto candidato:
 - porti a conseguire, in media, una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante;

oppure

- corrisponda ad una ristrutturazione di livello medio¹² quale definita nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione, dell'8 maggio 2019, sulla ristrutturazione degli edifici (GU L 127 del 16.5.2019).

b) il soggetto richiedente, in assenza di un obbligo di legge, abbia nominato volontariamente una figura quale Energy manager o Esperto di Gestione di Energia oppure sia in possesso, per il sito produttivo oggetto di domanda, di certificazione ISO 50001;

c) il sito produttivo sul quale si realizza l'intervento ricada nelle aree montane così come definite ai sensi della L.R. n. 2/2004 e ss.mm.ii. (Elenco dei comuni della montagna individuati nelle deliberazioni di Giunta regionale - Allegato C al Bando) e/o nelle aree interne così come individuate dalla DGR 512 del 4/4/2022 (Allegato D al Bando).

d) il sito produttivo sul quale si realizza l'intervento ricada nelle aree dell'Emilia-Romagna comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalla Commissione Europea con la Decisione C (2016) 5938 finale del 23.09.2014 (c.d. AREE 107. 3. C) (ELENCO aree dell'Emilia-Romagna comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato (Allegato E al Bando)

e) nel caso in cui il soggetto proponente sia in possesso di "Rating di legalità" secondo il decreto interministeriale del 20 febbraio 2014 n. 57. Per i raggruppamenti di imprese la premialità verrà attribuita qualora il numero di imprese facenti parte del raggruppamento in possesso del rating sia superiore al 50%.

I controlli, inoltre, prevedranno l'accertamento che il progetto rendicontato non incorra in altri casi di decadenza, revoca totale o parziale del contributo riportati al par. 11 del Bando.

1.6 ESITO DEL CONTROLLO

La verifica produce un esito, che viene comunicato al Beneficiario, e che può essere:

- **Positivo:** la documentazione contabile, amministrativa e di progetto presentata e conforme nella forma e nella sostanza al progetto approvato e alle regole del Bando e si può procedere con le successive fasi di liquidazione e pagamento;
- **Negativo:** la documentazione contabile, amministrativa e di progetto presentata non è conforme nella forma e nella sostanza al progetto approvato e alle regole del Bando e pertanto viene dato avvio al procedimento di revoca;
- **Interruzione:** la documentazione contabile, amministrativa e di progetto è parzialmente conforme, in quanto non sono stati prodotti i giustificativi appropriati, nella forma e/o nella sostanza, al progetto presentato e alle regole del Bando e possono essere richieste integrazioni al Beneficiario. La documentazione e i chiarimenti richiesti a integrazione ai sensi dell'art. 74 comma 1 lettera b) del Regolamento (UE) 1060/2021

¹² Per **ristrutturazione di livello medio**, sulla base della definizione fornita dall'EU Building Stock Observatory (Osservatorio europeo del parco immobiliare), si intende una ristrutturazione che porti ad un risparmio di energia primaria variabile tra il 30% e il 60%.

del 24 giugno 2021 dovranno essere trasmessi **entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione documentale** (ai sensi dell'art. 17, comma 3 della L.R. n. 32/1993). Nel caso in cui entro il termine sopracitato non pervenga la documentazione richiesta o ne pervenga solo una parte, i tempi del procedimento riprenderanno a decorrere e la Regione potrà procedere alla liquidazione della quota parte di contributo relativa alla sola documentazione validata, ove ne ricorrano i presupposti. **Qualora il Beneficiario necessitasse di un termine di sospensione superiore a 45 giorni dovrà farne istanza motivata alla Regione**, la quale valuterà l'ammissibilità e l'eventuale durata della proroga in base agli ordinari canoni di ragionevolezza e di proporzionalità. Il termine di 80 giorni per il pagamento del contributo riprenderà a decorrere dalla data di protocollazione della documentazione integrativa completa, ovvero entro 45 giorni dalla richiesta di integrazione documentale in assenza di comunicazioni da parte del Beneficiario. Si precisa che la sospensione, cui consegue il corrispondente allungamento dei tempi di conclusione del procedimento, è disposta nell'interesse del Beneficiario, essendo la stessa volta a consentire l'integrazione della documentazione necessaria ai fini della liquidazione.

1.7 CALCOLO DEL CONTRIBUTO

La determinazione del contributo avverrà in base alle seguenti fasi:

- a) **ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE** inviata in sede di presentazione della rendicontazione delle spese e in esito ad eventuale richiesta di integrazioni;
- b) **IDENTIFICAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI:** si determinerà l'importo di spesa ammissibile sulla base delle spese che hanno superato il controllo documentale, di conformità della spesa, di inerenza col progetto, di corrispondenza col piano costi approvato, di correttezza contabile e ammissibilità secondo quanto previsto dal Bando al par. 8.3;
- c) **DETERMINAZIONE SPESA AMMESSA:** in questa sede si provvederà a ricondurre gli importi per voce di spesa alle percentuali massime previste al par. 3.2 del Bando e cioè:
 - **voce d):** le spese per progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti, se previste ed approvate, **saranno ricondotte nella misura massima del 10% della spesa ammessa della somma delle voci a)+b)+c);**
 - **voce e):** le spese generali **sono calcolate nella misura forfettaria del 5 %** del totale delle spese ammesse delle voci a), b), c) e d) conformemente a quanto previsto dall'art. 54, lettera a) "Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni" del Regolamento (UE)2021/1060. Si rammenta che le spese di voce e) non devono essere rendicontate attraverso la presentazione di giustificativi e relative quietanze ma devono comunque essere descritte nella relazione finale in fase di rendicontazione al fine di verificare la non coincidenza con le spese di cui alle voci di spesa da a) a d).

Il totale delle spese riconosciute ammissibili al termine dell'istruttoria della documentazione di rendicontazione **non dovrà scendere al di sotto della soglia del 50% del costo del progetto approvato in fase di concessione o al di sotto della soglia minima di investimento di € 50.000,00 (I.V.A. esclusa)** prevista al par. 4.1.4 del Bando, pena la revoca totale del contributo ai sensi dei paragrafi 4.1.4 e 11 del Bando.

d) **DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO LIQUIDABILE:** il contributo liquidabile verrà determinato, nel limite massimo dell'importo concesso, **applicando alla spesa ammessa la percentuale massima del 30% così determinata:**

- **una quota parte sarà determinata in misura pari al 10 % della spesa totale ammessa** per la realizzazione del progetto pari alla somma delle voci a), b), c), d) ed e). La percentuale potrà essere **elevata al 15%** in presenza di almeno uno dei requisiti di premialità indicati al comma 2 del par. 3 del Bando, riconosciuti al Beneficiario al momento della concessione;
- **una quota parte fino ad un massimo del 15% della spesa ammessa** costituita dall'importo corrispondente ai costi per gli interessi, attualizzati alla data di presentazione della domanda di contributo, calcolati con riferimento ad un mutuo di importo pari ad almeno il 50% dell'investimento originariamente approvato e di durata di almeno 4 anni ad un tasso forfettario del 4%.

Nel caso in cui, a fronte della acquisizione della copia del contratto di mutuo in essere al momento della rendicontazione delle spese e del relativo piano di ammortamento risultasse che l'importo dei costi per gli interessi è inferiore a quello presentato al momento della domanda di contributo, la quota parte di contributo erogabile sarà riparametrata in diminuzione.

Viceversa, nel caso in cui risultasse superiore, la quota parte di contributo non subirà variazioni in aumento.



Si rammenta che il mutuo non potrà essere estinto prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di pagamento del contributo, ovvero del termine fissato per l'obbligo di stabilità delle operazioni ai sensi del par. 9.2 del Bando, a pena di revoca parziale del contributo ai sensi del par.3 del Bando.



In sede di istruttoria, se **l'importo delle spese rendicontate ammesse risultasse inferiore** all'investimento approvato in concessione il contributo da liquidare verrà proporzionalmente rideterminato e calcolato sulla spesa effettivamente ammessa.



Viceversa, **una spesa rendicontata e ammessa superiore** all'investimento approvato in concessione non comporta nessun aumento del contributo concesso (cfr. par. 9.3 del Bando), poiché l'importo del contributo da liquidare sarà calcolato sull'investimento approvato. In ogni caso, l'importo del contributo da erogare non può mai essere superiore al contributo concesso.



Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, la spesa ammessa risultasse superiore all'investimento approvato ma non fossero confermate la premialità assegnate,

l'importo del contributo verrà calcolato applicando la percentuale del 10% all'investimento approvato, poiché una spesa ammessa superiore non può compensare la perdita della premialità.



In conformità con le pertinenti norme europee, la Regione provvederà a registrare sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato i dati relativi alla spesa ammessa e al contributo effettivamente liquidato per il progetto realizzato.

1.8 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

Ai sensi del par. 8.3 del Bando, la liquidazione del contributo verrà effettuata in un'unica soluzione al termine dell'istruttoria di verifica della rendicontazione delle spese e della relativa documentazione, entro 80 giorni decorrenti dalla data di protocollazione della rendicontazione delle spese, sul conto corrente indicato dal Beneficiario, fatti salvi i casi di interruzione del procedimento come previsto dall'art. 74, comma 1, lett. b) del Regolamento (UE) n. 1060/2021.¹³

Prima di liquidare il contributo, RER-ALP procederà a verificare sugli archivi on-line degli Enti certificanti i seguenti requisiti:

1) **la regolarità contributiva del Beneficiario.**

Trascorsi i termini concessi dalla normativa in materia di DURC per l'eventuale necessaria regolarizzazione da parte del Beneficiario, si procederà con la procedura prevista all'art. 4 (intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore) comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

2) **la situazione del soggetto beneficiario** rispetto ai requisiti previsti dal Bando al par. 2 "Beneficiari dei contributi e requisiti soggettivi di ammissibilità", attraverso la verifica delle informazioni contenute nella visura camerale (Registro delle imprese).

Il contributo sarà liquidato con Atto del Dirigente dell'Area Liquidazione dei Programmi per lo Sviluppo Economico e Supporto alla Autorità di Gestione FESR, sul conto corrente indicato dal Beneficiario nella rendicontazione delle spese.

In esito all'emissione del mandato di pagamento da parte della Regione, verranno trasmessi al Beneficiario tramite Sfinge 2020 copia dell'esito istruttorio e dell'atto di liquidazione del contributo.

¹³ L'art. 74, comma 1, lett. b) del Regolamento UE n. 1060/2021 recita: "L'autorità di gestione garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, che ciascun Beneficiario riceva l'importo dovuto integralmente ed entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del Beneficiario; il termine può essere interrotto se le informazioni presentate dal Beneficiario non consentono all'autorità di gestione di stabilire se l'importo è dovuto".

2. APPROFONDIMENTI

2.1. REGIME DI AIUTO E CUMULO

Ai sensi del par. 3, comma 6, del Bando e della Determinazione del Settore Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive n. 9541 del 04/05/2023, i contributi previsti dal presente bando sono concessi con riferimento al “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” oggetto della comunicazione della commissione C(2022) 7945 del 28/10/2022, cosiddetto **“Temporary framework Ucraina”**, all'interno della misura 2.1 “Aiuti di importo limitato”. Esclusivamente per le domande presentate in relazione alle quali non è stato possibile applicare il regime di aiuto “Temporary framework Ucraina”, poiché non sono state effettuate le dichiarazioni relative alla sussistenza dei casi di crisi dovuti alla guerra russo/ucraina che costituiscono il presupposto per l'applicazione del suddetto regime, **è stato applicato d'ufficio il Regime di esenzione di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014.**

I contributi previsti dal presente provvedimento **non sono cumulabili**, per i medesimi titoli di spesa, **con altri provvedimenti che si qualificano come Aiuti di stato** (sia in forma di regimi che di aiuti ad hoc) **o che sono concessi a titolo di un regolamento "de minimis", ad eccezione dei contributi del Fondo Centrale di Garanzie (FCG)**, istituito con Legge n. 662/96 per agevolare l'accesso ai finanziamenti da parte delle PMI.

I contributi previsti dal presente bando **sono cumulabili**, anche per i medesimi titoli di spesa, **con altre agevolazioni pubbliche non configurabili quali Aiuti di stato**, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per la realizzazione dell'investimento oggetto di contributo non superi il valore complessivo dell'investimento stesso e che la relativa normativa lo consenta.

2.2. CONTROLLI E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Ogni Beneficiario ha l'obbligo di conservare gli originali dei documenti giustificativi di spesa e delle relative quietanze, nonché tutta la restante documentazione (preventivi, contratti, relazioni dei fornitori, ecc.) con modalità aggregata per facilitare gli accertamenti e le verifiche da parte della Regione o degli altri organi regionali, nazionali o comunitari legittimati a svolgere attività di controllo.



La documentazione può essere conservata:

- **in originale su supporto cartaceo;**
- **in copia dichiarata conforme all'originale**, con sottoscrizione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a sua volta disponibile su supporto cartaceo (copia cartacea di documenti originali cartacei) o su supporto elettronico (copia elettronica di documenti originali cartacei);

- **in originale in versione elettronica** (se trattasi di documenti che esistono esclusivamente in formato elettronico) purché conformi alla normativa in materia di archiviazione sostitutiva dei documenti contabili.

Il Beneficiario rende accessibili, in sede di controllo, i libri contabili e i registri per documentare come sono state registrate le spese oggetto di contributo, tracciandole chiaramente rispetto ad altre operazioni contabili:

- con un sistema di contabilità separata
- con adeguata codifica.

Le informazioni da fornire sono: data dell'operazione, natura ed estremi dei giustificativi, modalità di pagamento.

La Regione, anche tramite incaricati esterni, effettua in ogni momento, nel corso della programmazione 2021/2027 e fino alla scadenza dei tre anni successivi alla liquidazione del contributo¹⁴, tutti i controlli e sopralluoghi – sul 100% delle domande o su un campione di esse – previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti, necessari a garantire la correttezza e la legittimità delle operazioni finanziate con il Bando di cui alla D.G.R. n. 2092/2022, ai sensi del par. 10 del Bando.

Nel caso in cui il Beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo si procederà alla revoca d'ufficio totale del contributo (par. 10 "Controlli" del Bando).

2.3 DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO

Ai sensi del par. 8.3 "Istruttoria delle rendicontazioni di spesa ed esiti" e del **par. 11 "Cause di decadenza e revoca dei contributi. Recupero delle somme liquidate"** del Bando, **si incorre, in generale, nella decadenza del contributo, con conseguente revoca dello stesso, qualora, non vengano rispettate le prescrizioni e gli obblighi contenuti nel Bando.**

In particolare, **si incorre nella decadenza e revoca totale o parziale**, a seconda dei casi, del contributo qualora si verifichi, nel periodo compreso tra la data della concessione e il termine stabilito al paragrafo 9.2 in merito all'obbligo della stabilità delle operazioni, una delle seguenti ipotesi non esaustive:

- il progetto ammesso a contributo non è stato realizzato, oppure è stato realizzato in maniera difforme rispetto al progetto inizialmente ammesso a finanziamento senza preventiva richiesta e approvazione di una delle variazioni previste nel presente bando;
- il progetto ammesso a contributo non è stato realizzato nei termini previsti nel presente bando senza preventiva richiesta di proroga e relativa autorizzazione;

¹⁴ Si segnala, tuttavia, che, su segnalazione delle autorità di controllo esterne al Programma, eventuali verifiche finalizzate a garantire la regolarità delle operazioni finanziate possono essere fatti anche oltre i 3 anni dalla liquidazione del saldo.

- il progetto ammesso a contributo è stato realizzato, in tutto o in parte, in una unità locale o sede operativa localizzata al di fuori dell'Emilia-Romagna;
- il totale della spesa riconosciuta ammissibile a seguito dell'istruttoria della documentazione di rendicontazione scende al di sotto della soglia del 50% del costo del progetto approvato in fase di concessione o al di sotto della soglia minima di investimento di € 50.000,00 prevista nel presente bando;
- qualora il beneficiario non abbia rendicontato spese relative alla voce a) e/o b) di cui al paragrafo 4.2 "Spese ammissibili" oppure tali spese, seppur rendicontate, siano risultate interamente non ammissibili in esito alla istruttoria di rendicontazione;
- l'attività dell'impresa è cessata, salvi i casi di variazione dei beneficiari previamente autorizzati, o è stata trasferita al di fuori del territorio dell'Emilia-Romagna;
- l'impresa beneficiaria, salvi i casi di variazione dei beneficiari previamente autorizzati, abbia ceduto o alienato o distratto i beni finanziati a terzi;
- l'impresa beneficiaria o quella eventualmente subentrata nella titolarità del progetto e nel contributo abbia perso i requisiti di ammissibilità previsti nel presente bando;
- l'impresa beneficiaria ha presentato una dichiarazione di rinuncia alla realizzazione del progetto e/o al relativo contributo;
- l'impresa beneficiaria non ha presentato la rendicontazione delle spese nei termini e con le modalità previste nel presente bando;
- il beneficiario impedisca il corretto svolgimento delle attività di controllo previste dal presente bando.

Si incorre, inoltre, nella decadenza del contributo, con conseguente revoca dello stesso, qualora i rappresentanti dell'impresa beneficiaria vengano condannati, con sentenza definitiva, per un reato contro la pubblica amministrazione strettamente connesso alla realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento e/o qualora venga accertata, nei casi previsti dalla legge, la responsabilità penale dell'impresa beneficiaria a causa dei reati commessi dai suoi rappresentanti.

Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate maggiorate degli interessi legali applicando il tasso vigente nel giorno di assunzione della determinazione dirigenziale di richiesta di restituzione del contributo e per il periodo che va dalla data di erogazione alla scadenza per la restituzione.

2.4 CONTATTI

Per eventuali informazioni e chiarimenti inerenti la procedura di Rendicontazione e le istruzioni contenute nel presente manuale si può inviare una **e-mail** all'indirizzo infoporfesr@regione.emilia-romagna.it, **indicando in oggetto: Rendicontazione – Bando per**

il sostegno di progetti di innovazione sociale – Nome del Progetto – Ragione Sociale/Denominazione del soggetto beneficiario.

2.5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) 1407/2013 “De Minimis” che individua gli aiuti di piccola entità che possono essere concessi senza incidere in maniera significativa sulla concorrenza;
- “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” oggetto della Comunicazione della Commissione C(2022) 7945 del 28/10/2022, cosiddetto “Temporary framework Ucraina”
- Regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) n. 2019/2088;
- Regolamento (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022)5379 del 22 luglio 2022, di approvazione del Programma regionale Emilia-Romagna FESR 2021/2027;
- Legge n. 241/1990 Nuove norme sul procedimento amministrativo;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Decreto Legislativo n. 82/2005, del 7 marzo 2005, recante Codice dell'amministrazione digitale (art. 24 - Firma digitale);
- Decreto Legislativo n. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di parte della Pubblica Amministrazione;

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e ss.mm.ii. relativamente alla procedura di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- L.R. n. 32/1993 “Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso”;
- Legge 23 dicembre 1996 n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.